

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 37

Sintesi: Il 3 comma dell'art. 79 del t.u. 131/1986 dispone che per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'1 luglio 1986, dei contratti verbali di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del d.p.r. 634 del 1972, deve essere presentata all'ufficio del registro richiesta di registrazione ai sensi dell'art. 12 del testo unico mediante denuncia compilata su appositi modelli messi a disposizione dallo stesso ufficio del registro. In tema di obbligazioni convertibili in azioni, il 4 comma dell'art. 79, per evitare una duplicazione d'imposta che conseguirebbe dal cambiamento di normativa portato dal nuovo testo unico, dispone che in caso di prestito obbligazionario collocato ma non convertito prima dell'entrata in vigore del testo unico stesso, l'imposta di registro per l'aumento di capitale non e' dovuta fino a concorrenza di quella pagata, anteriormente all'1 luglio 1986, in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.

Testo:

Per cio' che concerne la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 79, nel richiamare quanto gia' illustrato a commento dell'articolo 12 circa il nuovo obbligo di registrazione dei contratti verbali di locazione e di affitto di beni immobili e la conseguente abrogazione del previgente articolo 16 bis del D.P.R. n. 634 del 1972, si evidenzia che con la disposizione in parola il legislatore ha compiutamente regolato - con una norma transitoria - la nuova modalita' di registrazione dei contratti stessi.

E' stato dunque stabilito che per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo il 1 luglio 1986, dei contratti in argomento registrati a norma del richiamato articolo 16 bis del D.P.R. n. 634 del 1972, deve essere presentata all'ufficio del registro richiesta di registrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, mediante denuncia compilata sui moduli messi a disposizione dallo stesso ufficio del registro.

Tale norma ha lo scopo di riattribuire ai singoli uffici del registro la competenza in materia di tassazione dei contratti in argomento sia per quanto riguarda l'eventuale richiesta di imposte complementari, sia per la eventuale gestione delle pratiche di contenzioso o di rimborso. Particolare attenzione merita la norma transitoria di cui al quarto comma dello stesso articolo 79.

Posto, infatti, che a norma del testo unico il momento impositivo della tassazione delle obbligazioni convertibili in azioni e' quello in cui la obbligazione viene convertita e viene effettuato l'aumento di capitale, mentre in vigenza del D.P.R. n. 634 del 1972 le obbligazioni venivano tassate fin dal momento della loro emissione, il legislatore, al fine di evitare una duplicazione nel pagamento del tributo, nei casi in cui il prestito obbligazionario sia stato collocato prima dell'entrata in vigore del testo unico, ma la conversione sia avvenuta dopo tale data, ha stabilito che l'imposta per l'aumento di capitale non e' dovuta fino a concorrenza di quella pagata, anteriormente al 1 luglio 1986, in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.